



Sentenza n. 220/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo Referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24155** del registro di Segreteria, sui conti giudiziali resi dall'Agente contabile dott. Leo Antonino Verducci, in qualità di Agente contabile per la riscossione dei CUP del Grande Ospedale Melacrino Morelli di Reggio Calabria- Esercizio Finanziario 2019. Conti giudiziali n. 39971 – riscossione Libera Professione Intramoenia - n. 39972 – riscossione Prestazioni amministrative -, n. 39973 – riscossione altre prestazioni a carico dell'assistito -, n. 39974 – riscossione ticket di pronto soccorso -, n. 39975 – riscossione ticket specialistico;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

- nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, uditi per l'Ufficio del Pubblico Ministero il dott. Costantino Nassis e per l'Amministrazione il dott. Francesco Araniti che concludevano come da verbale di udienza; non è comparso l'agente contabile.

FATTO

1. La relazione n. 9/2025 rappresentava che in data 23.08.2021 il GOM Bianchi Melacrino Morelli ha depositato un primo conto giudiziale relativo alla gestione della Casse CUP esercizio 2019, restituito dalla segreteria con pec del 24.08.2021 in quanto rappresentativo di più gestioni, e il 9.3.2022 venivano ridepositati i conti giudiziali distinti per tipologia di riscossione, unitamente al riepilogo / riconciliazione del totale delle riscossioni e dei riversamenti in tesoreria, effettuati dall'Azienda in maniera indistinta per tutte le tipologie di riscossione.

Tutti i conti giudiziali sono sottoscritti dall'agente contabile e presentano il visto di regolarità, apposto dal Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria. Con Deliberazione n° n. 892 del 21.12.2020, il Direttore Amministrativo Aziendale ha, tra l'altro, preso atto dell'attestazione di parificazione del conto rilasciata dal Direttore ad interim della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie.

Tanto premesso, nello specifico viene rappresentato che il dott. Leo Antonino Verduci ha presentato i conti giudiziali in qualità di agente contabile principale per la riscossione dei CUP dell'Ospedale Melacrino Morelli presso i presidi dell'Ospedale Morelli e degli Ospedali Riuniti (agenti contabili secondari: Colicchia Luisa, Giunta Antonino, Quattrocchi Eleonora, Amodei Antonino, Cassalia Carmela, Zoccali Antonietta , Cutrupi Donatella, Crucitt Maria, Morabito Paola , Squillaci Paolo, Surace Vit-

toria, Zanno Antonio, Scullino Vincenzo, D'Agostino Rosa, Morabito Carmela, Laface Cosimo, Fontana Domenica, cfr. Delibera del Commissario Straordinario n. 892 del 21.12.2020)

I conti sono strutturati in due parti:

- la prima parte riporta l'importo totale delle riscossioni distinte per mese e nella sezione dei versamenti in tesoreria il relativo importo riferito alla gestione complessiva e senza ulteriori distinzioni;

- a tutti i conti è allegato un prospetto denominato *"Riepilogo complessivo conti della gestione"* nel quale vengono riassunti, nella sezione Riscossioni e per mensilità, il numero di operazioni complessive; nella sezione "Versamenti" per mensilità, il numero complessivo delle relative operazioni e l'importo versato.

In particolare:

Riscossione

N. Conto	Oggetto della riscossione	N. Operazioni	Importo
39972	Prestazioni amministrative	51.315	76.032,00 €
39975	Ticket specialistico		829.071,00 €
39974	Ticket di Pronto Soccorso		14.777,44 €
39971	Libera Professione Intramoenia		814.548,32 €
39973	Altre prestazioni a carico dell'assistito	51.315	50.762,02 €
Totale			1.785.190,78 €

Versamenti

Oggetto della riscossione	N. Operazioni	Importo
Prestazioni amministrative, Ticket specialistico, Ticket di Pronto Soccorso, Libera Professione intramoenia e altre prestazioni a carico dell'assistito	236	1.785.190,78 €
Totale	236	1.785.190,78 €

La relazione rappresentava che si è resa necessaria la revisione

congiunta di tutti i conti giudiziali, essendo sia la documentazione relativa alle riscossioni che quella giustificativa dei riverimenti in tesoreria riferita indistintamente all'intera gestione del CUP per l'esercizio 2019.

Il Commissario straordinario, con la nota di deposito della documentazione istruttoria ha indicato che *“Le somme possono essere rimosse dai cassieri mediante contanti o POS (carta di credito, bancomat, etc.)”* e l'agente contabile ha rappresentato rispetto alle ricevute mancanti richiesta in istruttoria che *“tali ricevute non sono state trasmesse nei precedenti riscontri, perché le stesse sono state incassate con modalità diverse dal contante e, pertanto, non sono state ricomprese nei relativi modelli 21”*.

Tanto evidenziato, il magistrato istruttore poneva come preliminare la questione della procedibilità del conto, poiché rappresentativo della sola quota delle riscossioni pagate in contanti dagli utenti e non anche quelle corrisposte attraverso strumenti di pagamento alternativi al contante in uso presso l'Azienda, offrendo una parziale rappresentazione della gestione del conto giudiziale.

Nel merito venivano indicate irregolarità che non consentono di addivenire alla approvazione del conto e al discarico del contabile.

Sotto un primo profilo è emerso, anche dalla verifica della documentazione trasmessa, che – per come anche previsto dalle di-

sposizioni organizzative – i versamenti delle riscossioni alla cassa-forse con cassa continua sono stati effettuati dai sub-agenti contabili cumulativamente e senza distinzione tra le diverse tipologie di riscossione e, dunque, l'impossibilità di collegare con certezza i versamenti presso la cassa continua con le riscossioni per singola tipologia di gestione.

Inoltre, pur trovando corrispondenza il totale dei versamenti con quanto riportato sui conti e sul relativo riepilogo (€ 1.785.190,78) sono emerse le seguenti anomalie:

- i seguenti versamenti, relativi ai ritiri del 2 gennaio 2019 si riferiscono a riscossioni del 2018 per complessivi € 11.250,00:

CUP Morelli Plico n. 490000380596 -ritiro 2.1.2019 ore 8,00 di € 3.325,00

CUP Ospedali Riuniti- plico n.7461611- ritiro 28.12.2018 di € 7.390,00

CUP ospedali riuniti: Plico 7461605 – ritiro 31.12.2018 di € 535,00.

La data dell'ultimo versamento/ritiro è il 27/12/2019. Dalla verifica effettuata sulle ricevute di riscossione trasmesse è emersa la mancata rendicontazione del versamento almeno delle seguenti riscossioni relative alle giornate del 30 e del 31 dicembre, per complessivi € 4.547,30:

RPA: dal n. 5717 alla numero 5742, per complessivi euro 309,00

RFIN: dalla n. 58055 alla numero 58228, per complessivi euro 2.447,30

LPIN: dalla n. 12377 alla n. 12418, per complessivi euro 1.791,00

Le ricevute non trasmesse, in analogia con quanto rilevato per tutta la gestione, si riferiscono a incassi pos non riportati sui conti giudiziali.

I conti, pertanto, non sono stati redatti con il riferimento a tutte le riscossioni dell'esercizio ma sono riferiti ai soli versamenti in tesoreria effettuati nell'esercizio.

La ricostruzione a campione delle riscossioni per il mese di gennaio sulla base delle ricevute trasmesse indica:

per il conto n. 39971- Riscossione Ticket Libera Professione intramoenia, riscossioni riportate sul conto per 96.469,75 €, con una differenza rispetto alle riscossioni accertate (77.043,00 €) di € 19.426,75;

per il conto n. 39972 - Riscossione Ticket Prestazioni amministrative, riscossioni riportate sul conto per 6.962,00 €, con una differenza rispetto a quelle accertate di € 922,00 di cui € 27,00 in contanti ed € 895 a mezzo POS;

per il conto n. 39973 – Riscossione Ticket Altre prestazioni a carico dell'Assistito, riscossioni riportate sul conto 3.621,44 €, corrispondenti a quelle accertate;

per il conto n. 39974 – Riscossione Ticket di Pronto soccorso, riscossioni riportate sul conto di 1.442,92 €, corrispondenti alle operazioni accertate;

per il conto n. 39975 – Riscossione Ticket Specialistico, riscossioni riportate sul conto 77.043,00 €, con una differenza rispetto agli accertamenti di € 87.499,66 €: di cui € 91.310,98 a mezzo POS ed € 3.811,23 di minori riscossioni in contanti non riportate sul conto (ovvero ricomprese, in sede istruttoria come rimosse a mezzo POS).

Pertanto, la relazione concludeva sottoponendo al Collegio le questioni sull'improcedibilità ed irregolarità dei conti giudiziali ed adozione dei relativi provvedimenti.

2. In data 4.9.2025 l'Azienda Ospedaliera depositava una memoria con cui l'agente contabile prendeva posizione rispetto alle contestazioni mosse nella relazione e concludeva per la regolarità del conto e il discarico.

3. All'udienza del 17 settembre 2025 il Pubblico Ministero indicava che la nomina risultava successiva e chiedeva l'improcedibilità e trasmissione alla Procura per ricorso per resa del conto; l'Amministrazione rappresentava che l'agente contabile indicava che in quell'anno era stata fatta la parifica, ma che non era agente contabile del presidio.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. La relazione del Magistrato designato è condivisibile, nei termini che seguono.

L'art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che
“Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di

danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.

La disposizione sopra richiamata introduce un’ampia fattispecie soggettiva dell’agente contabile dell’ente locale, individuandola non solo nel tesoriere dell’ente ma anche in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico; tenuto altresì conto che per “maneggio di danaro pubblico” non si intende solo la “materiale detenzione”, ma la “disponibilità di denaro” e che, pertanto, una tale disponibilità sussiste indipendentemente dalla concreta modalità utilizzata.

Questa Corte ha più volte osservato, infatti, che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l’espressione “maneggio di danaro pubblico” deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il conta-

bile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA et cetera). Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto. Appare dunque necessario che l'agente contabile debba rendere il conto giudiziale per l'intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non vi sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall'inizio alla fine.

Per tali ragioni, in piena adesione con la giurisprudenza elaborata dalla Sezione che si richiama a fini motivazionali (*ex plurimis*, sentenza n. 155/2025) i conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell'esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.

Ne deriva, pertanto, l'improcedibilità dei conti giudiziali che si limitino a descrivere la gestione solo con riferimento alle operazioni effettuate in contanti e non anche a quelle dematerializzate o con attestazioni di operazioni solo in maniera dematerializzata.

Inoltre, con riferimento ai conti giudiziali rispetto ai quali vi è

l'attestazione che non ci sono state riscossioni né per contanti, né con strumenti telematici, presentando un saldo finale pari a zero, si assiste ad una assenza di gestione.

Alla luce di tali considerazioni i conti giudiziali in esame devono considerarsi improcedibili.

Va infine evidenziato che i conti dichiarati improcedibili devono nuovamente essere compilati dall'agente contabile, con la esauriente descrizione dell'intera gestione nei termini sopra indicati, devono, quindi, essere presentati all'amministrazione, per il controllo e la conseguente parifica, e da quest'ultima depositati presso la Sezione giurisdizionale e che, in caso di mancata nuova compilazione, l'agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell'art. 141 c.g.c.

5. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **24155** del Registro di Segreteria:

- dichiara l'improcedibilità del giudizio per i conti in esame;
- nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Domenico Guzzi

